



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 1

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Speranzon, Formaggio, Zecchinato, Polato, Soranzo, Razzolini, Venturini e Bozza *

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE
DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE
MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
2001/77/CE E 2003/30/CE.”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 maggio 2021.

* Con nota dell'18 maggio 2021, prot. 8264 i consiglieri Venturini e Bozza hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE
DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE
MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
2001/77/CE E 2003/30/CE.”**

Relazione:

La presente proposta muove dalla finalità di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, permettendo di ottenere gli incentivi per gli enti pubblici che hanno concluso i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico, anche se dopo il termine previsto dal “secondo conto energia”, ed anche qualora siano state rilasciate false dichiarazioni sul rispetto del termine da parte di soggetti terzi incaricati dagli enti medesimi.

Quanto sopra al fine di colmare l'attuale vuoto legislativo in materia, onde evitare che sugli Enti pubblici e, pertanto, sulla comunità, ricadano le conseguenze negative delle condotte illegittime di ditte responsabili di inadempimenti contrattuali nella realizzazione di impianti fotovoltaici secondo la disciplina prevista dalla normativa relativa agli incentivi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (legge 129 del 2010 cosiddetta “secondo conto energia” che poneva, come noto, il limite temporale per la valida realizzazione degli impianti e per la connessione alla rete rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed il 30 giugno 2011).

Trattasi, in altri termini, di determinare le condizioni per salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, con la corresponsione della tariffa per la produzione di energia da parte del GSE, in uno con la tutela del patrimonio pubblico, così anche determinando, a favore di enti pubblici che hanno assunto tali iniziative, le condizioni per consentire il rientro dall'investimento effettuato e dagli impegni assunti, che solo la produzione della energia elettrica e il riconoscimento della relativa tariffa, sono in grado di garantire.

D'altro canto il quadro normativo statale di riferimento è uniformemente orientato nel senso di salvaguardare le condizioni di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con il riconoscimento dei relativi incentivi previsti dalle diverse discipline in materia di “conto energia”, se del caso con decurtazioni, ma ogni qualvolta si determinino condizioni di regolarizzazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi.

La soluzione prescelta, concretamente, si risolve nel mutuare, con riferimento alla tipologia di situazioni come sopra descritte, e per analogia di presupposti, la modifica intervenuta, ad opera dell'art. 57-quater della legge 96/2017, recante disposizioni relative alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, che ha modificato l'art. 42 D.lgs. 28/2011 introducendo il comma 4-bis secondo il quale il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia [...] per il quale il GSE, a seguito di verifiche e controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare,

sempre che abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante decurtata del 10%.

Tale soluzione normativa, ora riproposta, appare altresì in linea, così come quella già in precedenza adottata e sopra richiamata, con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 51 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 laddove prevedeva per gli impianti non conclusi entro il 31 dicembre 2010, il rigetto dell'istanza di incentivo; quanto sopra atteso che la sanzione prevista – ovvero il rigetto della istanza di incentivo – risultava costituzionalmente illegittimo per violazione degli art. 3 (violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio della discrezionalità legislativa), art. 76 (per aver introdotto una sanzione interdittiva in contrasto con i principi della legge delega) e art. 117 Cost. (in relazione al “vincolo derivante dall'ordinamento comunitario”, in tema di proporzionalità nella irrogazione delle sanzioni)”.

Non solo: tale soluzione normativa appare altresì in linea con la ratio della modifica del comma 3 dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 intervenuta, ad opera dell'art. 13 bis del D.L. 101/2019 convertito in Legge 128/2019 e con successiva modifica di cui all'art. 56 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, con la previsione per cui, in deroga alla dichiarazione di decadenza dagli incentivi per l'accertamento di violazioni riscontrate nella realizzazione degli impianti, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi”.

Con la proposta in esame si chiede peraltro di disporre la estensione del campo di applicazione – rispetto al dettato del comma 2 del citato art. 13 bis che ne prevede la non applicabilità qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia “oggetto di procedimento penale in corso o concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva” – atteso che nel caso di rilascio di dichiarazioni false da parte di soggetti terzi incaricati dall'ente pubblico dell'esecuzione delle opere, e nei confronti dei quali sono state intraprese azioni in giudizio, l'ente pubblico risulta essere il soggetto finale ed unico danneggiato da tali condotte, atteso che dalle stesse consegue il provvedimento di non ammissione all'incentivo o di revoca dello stesso e recupero di quanto nel frattempo erogato, da parte del GSE.

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE
DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE
MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
2001/77/CE E 2003/30/CE.”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.”.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 42 comma 3, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2 sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni, sia un ente pubblico e risultino rilasciate, a seguito di verifiche e controlli, false dichiarazioni in ordine al termine di conclusione dei lavori, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 5 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) nell'ambito delle verifiche svolte dal GSE, sia accertata la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici specifici prescritti per l'ottenimento dell'incentivo;

b) il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili del rilascio di false dichiarazioni e di eventuali altri illeciti.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."...3	
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.3	3